

Sent. n. 838/21
del 03/11/2021
R. G. n. 2583/19
Rep. n. _____
Cron. n. _____
Sent. dep. 28/01/22
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va

PUBBL 1/2/2022



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2583/2019 R.G., promossa da:

██████████ (codice fiscale ██████████), residente in ██████████, Via
██████████, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pisa n. ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Longo, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Lungarno Buozzi 13, come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI ██████████ in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Dirigente di
██████████ Dott. ██████████

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 3.11.2021 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento degli atti impugnati.

PER PARTE RESISTENTE: Chiede il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.11.2019 il sig. [REDACTED] proponeva opposizione al verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. [REDACTED], elevato nei suoi confronti in data 4.10.2019 dalla Polizia Municipale [REDACTED] perché alle ore [REDACTED] del 6 [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] quale conducente del veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] D. aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 145, commi 4 e 10, CdS, poiché "in arrivo dal braccio nord della [REDACTED] e si immetteva sulla rotatoria di [REDACTED] omettendo di cedere la precedenza al veicolo di controparte come disposto da relativa segnaletica orizzontale e verticale di dare la precedenza...violazione non immediatamente contestata causa: infrazione accertata a seguito di indagine relativa ad incidente stradale".

Parte opponente deduceva la illegittimità della sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti per i seguenti motivi, variamente articolati: 1) tardività della notifica del verbale; 2) inesistenza dell'infrazione contestata.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di [REDACTED] non si è tempestivamente costituita in giudizio, ma si è costituita in data [REDACTED] successivamente all'udienza di comparizione.

La causa è stata decisa all'udienza del 3.11.2021, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati,



siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta mancando la prova della tempestività della notifica del verbale.

Occorre al riguardo considerare che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, così come le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, sono disciplinate dal rito "del lavoro", di cui al Titolo IV, Capo I, del libro secondo del codice di procedura civile.

Di particolare rilievo per quanto qui interessa è l'art. 416 Cpc, relativo alla costituzione del convenuto (in questo caso dell'amministrazione resistente), che così dispone: *"Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito."/>* La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. *"Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare"*.

Orbene, a fronte di una contestazione mossa da parte ricorrente circa la mancata tempestiva notifica del verbale impugnato, la tardiva costituzione in giudizio del Comune di █████ con la conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata non ha permesso di acquisire la prova della correttezza e tempestività della notifica.



Deve rilevarsi al riguardo che nel momento in cui vi è una contestazione sulla correttezza della notifica di un verbale, l'acquisizione agli atti del giudizio della documentazione attestante la notifica di tale comunicazione diviene comunque essenziale ai fini della decisione, in modo da permettere al giudice di valutare la correttezza del procedimento.

Sarebbe stato pertanto onere dell'amministrazione resistente costituirsi tempestivamente e produrre la documentazione relativa alla tempestività della notifica del verbale, ed in forza dell'art. 416, comma 3, Cpc applicabile al presente procedimento a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, tale produzione avrebbe dovuto avvenire, a pena di decadenza, con la costituzione dell'amministrazione resistente, adempimento eseguito tardivamente da parte resistente.

Conseguentemente l'opposizione deve essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Condanna il Comune di ~~_____~~ al pagamento delle spese di lite, che liquida forfetariamente in € ~~_____~~ di cui € ~~_____~~ per spese ed € ~~_____~~ per compensi professionali, oltre 15.00% spese gen., oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 3.11.2021

Il Giudice di Pace

Avv. Flauto Ceccarini

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
28 GEN. 2022
il Cancelliere
Dr. Alessandra Maggini

